



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 199 del 11.09.2017

OGGETTO

SPETTACOLO DI MAGIA PROPOSTO DAL GRUPPO TOSCANO PRESTIGIATORI – CONCESSIONE PATROCINIO ED USO GRATUITO DEL TEATRO NICCOLINI.

L'anno **2017** addì **11 (undici)** del mese di **settembre** alle ore 17,30 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D'Alfonso.
Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

LA GIUNTA

Premesso che Francesco Maria Mugnai, a nome del Gruppo Toscano Prestigiatori, con sede a Firenze in via Pisana 153, ha richiesto, con nota del 28.08.2017, la concessione in uso gratuito del Teatro Niccolini il 13 ottobre 2017 per lo svolgimento di uno spettacolo di magia;

Preso atto che la manifestazione, destinata alla raccolta di fondi a scopo benefico, ha lo scopo di ricordare la figura di Mauro Caiani, cittadino sancascianese che molto tempo e molte energie ha dedicato alla pratica della prestidigitazione, contribuendo a diffonderne la pratica e l'arte;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: "il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento", significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

G.C. n. 199 del 11.09.2017

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, in consonanza con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'Ente Locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Ritenuto che lo spettacolo proposto sia meritevole di essere sostenuto non solo per la finalità di raccolta fondi a scopo benefico ma anche, e soprattutto, in quanto destinato a ricordare la figura di un concittadino che ancora resta nella memoria di molti per la sua qualità umana e per la passione della magia ed i giochi di prestigio, in molti casi con il coinvolgimento di bambini e ragazzi;

Preso atto che, per lo svolgimento dell'evento, viene richiesto l'uso gratuito del Teatro Niccolini, delle dotazioni tecniche ivi presenti e del personale tecnico e di sala;

Dato atto che tale concessione costituisce un vantaggio economico indiretto in favore dei richiedenti;

Richiamata pertanto la deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 14.11.2016, con la quale sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, tra cui l'uso del Teatro Niccolini per spettacoli dal vivo, per l'anno 2017;

Ritenuto di quantificare il valore del vantaggio economico indiretto di cui alle richieste sopra specificate nella somma indicativa di € 976;

Dato atto inoltre che, ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e del Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni del Comune di San Casciano Val di Pesa, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000:

- responsabile del Servizio Vicesegretario Segreteria Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile dell' Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di concedere al Gruppo Toscano Prestigiatori, in persona del rappresentante Francesco Maria Mugnai, l'uso gratuito del Teatro Niccolini il giorno 13 ottobre 2017 per lo svolgimento di uno spettacolo di magia finalizzato a raccolta fondi per scopi benefici;
2. di dare atto che tutto il materiale prodotto al fine di pubblicizzare l'iniziativa dovrà riportare lo stemma del comune di San Casciano e la dicitura "con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale";
3. di precisare che i costi relativi all'uso della struttura, delle attrezzature e del personale tecnico saranno



integralmente a carico dell'Amministrazione Comunale;

4. di dare atto che il vantaggio economico indiretto per tale concessione è stimato nella somma indicativa di euro 976;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e del Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni del Comune di San Casciano Val di Pesa, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;
6. di precisare che rimangono a carico dell' organizzatore le spese di pubblicizzazione, oltre quelle svolte dall'Amministrazione, ed ogni e qualsiasi responsabilità in relazione allo svolgimento delle manifestazioni;
7. di dare atto che è fatto salvo l'obbligo del richiedente alla presentazione delle istanze per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme per l'iniziativa in questione;
8. di dare comunicazione della presente deliberazione al soggetto richiedente, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento;
9. di trasmettere la presente delibera in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.



Deliberazione Giunta Comunale N. 199 del 11.09.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

PUBBLICAZIONE

Il giorno **13.11.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 13.11.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 13.09.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000

- **ESECUTIVA** per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P.,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr. Leonardo Baldini